# Federazione Italiana Giuoco calcio Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

# Stagione Sportiva 2009/2010

# **COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 28 MAGGIO 2010**

### 1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 1.1. Circolare n. 61 della L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 61 della L.N.D.:

### **CIRCOLARE N°61**

Oggetto: Chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici- Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010 -

Con la Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcune problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici.

Preliminarmente questa Lega Nazionale Dilettanti esprime il proprio compiacimento nel rilevare che i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate confermano sostanzialmente i pareri dalla stessa Lega espressi in passato relativamente ad analoghi quesiti posti dalle proprie società e associazioni sportive.

### Quesito n. 1

E' stato chiesto di conoscere se, a seguito di quanto disposto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, **l'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche"**, richiamato dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si configuri anche a prescindere dalla realizzazione di manifestazioni sportive.

#### Risposta

L'articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha previsto che "nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

L'articolo 67, comma 1, lettera *m*), primo periodo, del TUIR, riconduce tra i redditi diversi i compensi erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche da essi riconosciuto, a condizione che detti compensi siano erogati "*nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*".

Tali compensi sono destinatari del regime agevolativo recato dall'articolo 69, comma 2, del TUIR, e dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Con risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 è stato chiarito che con l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" il legislatore ha voluto ricondurre nel regime agevolativo in argomento "i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico".

In particolare, la stessa risoluzione ha chiarito che la disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano

all'evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

Il richiamato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ricompresso nell'ambito applicativo dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, anche i compensi erogati dagli enti espressamente individuati da tale ultima disposizione nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

In sostanza, l'intervento normativo recato dal citato articolo 35, comma 5, del DL n. 207 del 2008, ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva.

Si evidenzia, inoltre, che tale orientamento è conforme all'indirizzo assunto da ultimo in materia dall'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS).

L'ENPALS, infatti, con la circolare n. 18 del 9 novembre 2009, ha precisato che le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, citato, hanno "fornito un'interpretazione «autentica» della locuzione utilizzata dal legislatore, all'art. 67, comma 1, lettera m), del (...) TUIR, con l'intento di qualificare le attività i cui compensi rientrino nella categoria dei redditi diversi".

Con detta circolare n. 18 del 2009 l'ENPALS ha precisato, in particolare, "che – anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 – per la connotazione della nozione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali".

#### Quesito 2

E' stato chiesto di sapere se le disposizioni agevolative di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, si applichino anche alle **società sportive dilettantistiche** e, in caso affermativo, se i corrispettivi specifici pagati dai "*frequentatori e/o praticanti*"della società sportiva dilettantistica possano essere ricompresi nel regime agevolativo recato da detta norma.

### Risposta

Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede un particolare regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, "nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei

rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali".

Detta norma prevede, in sostanza, la non imponibilità ai fini dell'imposta sui redditi di talune prestazioni rese da specifiche categorie associative, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli "iscritti, associati o partecipanti" ovvero "di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che (...) fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali";
- c) le stesse attività devono essere effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".

Tale regime agevolativo si applica a condizione che le associazioni interessate conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a specifiche clausole, individuate dal comma 8 dell'articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo.

Si ricorda, altresì, che in capo agli enti non commerciali di tipo associativo che intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 148 del TUIR grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali. Ciò posto, si fa presente che ai sensi dell'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e

successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro.

Al riguardo, con circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, è stato precisato che, in forza del citato articolo 90 della legge n. 289 del 2002, il regime agevolativo recato dal comma 3 dell'articolo 148 del TUIR può trovare applicazione anche nei confronti delle società sportive dilettantistiche.

I soggetti nei confronti dei quali devono essere rese le attività svolte dalle società sportive dilettantistiche ai fini della fruizione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, sono, quindi, in primo luogo, i soci. Con riferimento alle attività effettuate dalle società sportive dilettantistiche nei confronti dei "frequentatori e/o praticanti" che non rivestono la qualifica di soci, si ritiene che la disposizione agevolativa in argomento si applichi a condizione che i destinatari delle attività risultino "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" (CONI, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva).

Occorre naturalmente che si tratti delle attività direttamente collegate agli scopi istituzionali, dovendosi escludere la possibilità che vengano sottratti all'imposizione i compensi pagati a fronte di prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.

Qualora, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soci né siano tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, le stesse assumono rilevanza ai fini reddituali.

#### Quesito 3

E' stato chiesto di sapere se l'offerta di specifiche prestazioni agli associati quali quelle del "bagno turco e dell'idromassaggio" da parte di associazioni sportive dilettantistiche possa essere ricondotta tra le attività decommercializzate ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUIR.

## Risposta

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, le prestazioni rese nei confronti degli associati dagli enti associativi ivi indicati devono, fra l'altro, essere effettuate "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".

Con circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 (par. 5.2.2), è stato chiarito che ai fini dell'applicabilità della disposizione agevolativa in argomento l'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali è quella che costituisce il "naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo".

Le prestazioni relative al bagno turco e all'idromassaggio non rientrano, quindi, nell'ambito applicativo del richiamato articolo 148, comma 3, del TUIR, in quanto dette prestazioni non si pongono direttamente come naturale completamento dell'attività sportiva, potendo le stesse essere rese anche separatamente e indipendentemente dall'esercizio di detta attività.

#### Quesito 4

E' stato chiesto di sapere se i compensi erogati "ai soggetti che svolgono la propria attività professionale ai fini delle attività istituzionali delle associazioni o società sportive dilettantistiche" possano essere commisurati, per non configurare distribuzione indiretta di utili, anziché ai parametri stabiliti dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, "ai proventi derivanti dall'attività sportiva dilettantistica, ai titoli/attestati rilasciati dall'ordinamento sportivo, all'esperienza settoriale, al ruolo ricoperto (...) con riferimento ai parametri vigenti

all'interno del settore sportivo dilettantistico".

#### Risposta

Al fine di usufruire del trattamento fiscale agevolativo ad esse riservato le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002, costituirsi con atto scritto recante le clausole statutarie indicate dalla stessa disposizione, tra cui quella concernente "l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette" (cfr. articolo 90, comma 18, lettera d), della legge n. 289 del 2002).

Riguardo alla nozione di distribuzione indiretta dei proventi fra gli associati, con circolare n. 124/E del 1998 (par. 5.3) nonché con risoluzione n. 9/E del 25 gennaio 2007, è stato chiarito che, in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997. Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nell'individuare alcune fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, può, infatti, considerarsi norma di valenza generale per gli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge.

Si fa presente, tuttavia, che come chiarito con circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 (par. 5) e con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002, la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 deve considerarsi "norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con apposita istanza alla Direzione regionale competente".

La disapplicazione può essere chiesta, in particolare, ogni qual volta possa essere dimostrato che l'operazione attuata non concretizza un comportamento elusivo, ma risulta conforme ad interessi coerenti e non altrimenti perseguibili da parte dell'ente interessato (cfr. circolare n. 59/E del 2007, par. 5).

Pertanto, con riferimento al caso prospettato, si ritiene che le associazioni o le società sportive dilettantistiche possano superare i parametri stabiliti dall'articolo 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460, sempre che tali enti, esperendo la procedura sopra richiamata, dimostrino, in concreto, che la corresponsione di compensi oltre detti parametri non concretizzi distribuzione indiretta di utili, ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili (ad es. necessità di acquisire specifiche professionalità per l'attività sportiva a determinati livelli).

#### 1.2. Circolare n. 62 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

Trascriviamo di seguito il testo integrale della Circolare n. 62 della L.N.D., riportante le Circolari n. 8 – 2010 e n. 9 – 2010 dell'Ufficio Studi Tributari dd. 24.05.2010:

#### **UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

### **CIRCOLARE N. 8**

Oggetto: Modalità di pagamento dei corrispettivi a fronte dei titoli di accesso emessi in forma digitale e associati a supporti di identificazione consistenti nella tessera del Tifoso.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del è stato consentito, in via transitoria, fino alla fine della stagione calcistica 2010/2011, l'emissione di titoli di accesso in forma digitale, con modalità di pagamento dei relativi corrispettivi anche in contante, ove associati a supporti di identificazione consistenti nella "Tessera del Tifoso" rilasciata in conformità all'omonimo programma varato dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministro dell'Interno.

Il provvedimento disciplina le modalità di pagamento dei corrispettivi dei titoli di accesso emessi in forma digitale, prevedendo la modalità di pagamento in contante, nel caso in cui lo stesso titolo di accesso sia associato a un supporto di identificazione consistente nella "Tessera del Tifoso", rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno.

La deroga transitoria, è stata adottata per venire incontro alle esigenze di carattere di ordine pubblico tendenti alla diffusione del programma tessera del tifoso, finalizzato a creare condizioni di maggiore serenità negli stadi ed al contempo non limita le garanzie fiscali in quanto il titolo di accesso per le manifestazioni sportive riguardanti il gioco del calcio è nominativo ai sensi del decreto del 6 giugno 2005 del Ministro dell'Interno.

All'allegato A del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2008, nella Lista titoli di accesso, sono riportati i dati inerenti al titolo di accesso nominativo associato al supporto identificativo.

#### **UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

#### **CIRCOLARE N. 9**

Oggetto: Deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.

L'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 25/E del 19 maggio 2010 ha modificato il proprio indirizzo, espresso con la precedente Circolare n. 6/E del 3 marzo u.s. in ordine alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette e IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, a seguito della modifica del regime fiscale recata dall'art. 83, commi da 28-bis a 28-quater del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tra l'altro, nella predetta Circolare venne precisato che l'IVA relativa a spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detraibile per mancanza della fattura, non può costituire un costo ai fini della determinazione del reddito.

Con la Circolare n. 25/E l'Agenzia ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla rilevanza reddituale dell'IVA non detratta sulle prestazioni suddette, con particolare riguardo all'inerenza di detto costo all'attività esercitata.

Va premesso che, con la modifica apportata dalle disposizioni sopra citate all'art. 19-*bis*1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata eliminata, a partire dal 1° settembre 2008, la previsione di indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, l'IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile, secondo le regole dettate dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, garantendo, così, con il meccanismo della detrazione, anche in relazione ai servizi in argomento, il principio della neutralità proprio dell'IVA.

Ai fini reddituali l'IVA rappresenta un costo deducibile solo nel caso in cui vi sia una limitazione oggettiva della detraibilità.

Poiché, per quanto concerne l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, detta limitazione è venuta meno a seguito del mutato quadro normativo, conseguentemente, l'IVA pagata in relazione a tali servizi è detraibile secondo i principi generali, vale a dire nella misura in cui i servizi stessi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto alla detrazione e siano documentati con fattura.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione; detto obbligo, infatti, sussiste soltanto per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

L'indetraibilità dell'IVA relativa a dette spese potrebbe, dunque, derivare, tra l'altro, dalla mancata richiesta della fattura da parte dell'impresa ovvero del professionista.

In mancanza della fattura, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale, quindi, mediante documenti che non consentono l'esercizio della detrazione in quanto privi dell'evidenziazione dell'IVA relativa a dette prestazioni.

In tal senso l'Agenzia delle entrate, con la circolare 3 marzo 2009, n. 6 precisò che l'IVA non detratta in seguito ad una valutazione discrezionale del contribuente non può costituire un costo inerente e, quindi, deducibile dal reddito e con la risoluzione 31 marzo 2009, n. 84, chiarì che detto principio deve essere applicato anche ai fini del calcolo della base imponibile IRAP.

Le considerazioni svolte nei richiamati documenti di prassi, afferma ora l'Agenzia delle entrate, - in merito al carattere non inerente del costo rappresentato dall'IVA detraibile ma non detratta per effetto della mancata richiesta della fattura – possono subire, tuttavia, un'eccezione qualora la scelta di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale.

L'imprenditore e il professionista, afferma l'Agenzia nella Circolare n, 25/E, infatti, possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione – semprechè non costituiscano oggetto dell'attività propria dell'impresa – e, quindi, di non detrarre l'IVA assolta sulle stesse, nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile.

In tal caso, posto che la scelta dell'operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all'IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all'attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

In effetti, con la risoluzione 6 settembre 1980, n. 517, vennero resi dall'amministrazione finanziaria chiarimenti in base ai quali l'inerenza – quale condizione necessaria ai fini della deducibilità fiscale di un costo – va riconosciuta per il solo fatto che detto costo è valutato dall'imprenditore nell'ambito di una scelta di convenienza economica, vale a dire quando l'obiettivo è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico possibile precisando, inoltre, che l'accertamento dell'inerenza del costo deve essere condotto tenendo conto delle specifiche condizioni sulle quali si basa la scelta dell'imprenditore, al fine di verificare che il sostenimento del costo medesimo realizzi effettivamente un vantaggio economico per l'impresa.

In conclusione, afferma oggi l'Agenzia delle entrate, in mancanza delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, l'imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito – come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per l'acquisto delle prestazioni medesime - l'IVA non detratta, semprechè la stessa presenti la natura di "costo inerente" all'attività nel senso anzidetto.

La limitazione al 75 per cento della deducibilità delle spese relative alle prestazioni in argomento, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 5, del TUIR, come modificato dall'art. 83, comma 28-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, sarà, quindi, riferita al costo delle predette prestazioni maggiorato dell'IVA non detratta.

L'IVA non detratta, prosegue la Circolare n. 25/E, relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini IRAP, a condizione che l'onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all'imposta.

Diversamente, non può costituire un costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'IVA documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

# 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### 2.1 Torneo delle Province 2009/2010 – Cat. Dilettanti

A seguito di quanto pubblicato sul C.U. n. 92 dd. 14.05.2010, comunichiamo qui di seguito il programma della gara di finale del Torneo di cui all'oggetto:

#### **PORDENONE - TRIESTE**

La gara si disputerà giovedì 03 giugno p.v. alle ore 20.30 sul campo sportivo di Via Udine, Porpetto (UD).

Se al termine dei due tempi regolamentari le due squadre si trovassero in parità di punteggio, per determinare la vincente si provvederà a far disputare due tempi supplementari di 15' (quindici minuti) ciascuno; persistendo il risultato di parità, verranno effettuati i calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

#### 2.2 Attestati di Maturità Psicofisica

Si rende noto che sono stati rilasciati i sequenti attestati di maturità psicofisica:

BERTOLI ERIK	Nato il 29.07.1994	Decorr.: 25.05.2010	Tess.: ASD LA DELIZIA
BEORCHIA ERIC	Nato il 11.03.1995	Decorr.: 25.05.2010	Tess.: ASD VILLA SANTINA
BASCHIERA GIANMARCO	Nato il 25.04.1995	Decorr.: 27.04.2010	Tess.: REAL I.C.
DEL MORO MARCO	Nato il 05.01.1995	Decorr.: 27.04.2010	Tess.: REAL I.C.

# 3. CAMPIONATO CARNICO 2009/2010

#### **LUTTO**

I componenti la Delegazione di Tolmezzo, dirigenti, giocatori e società del Campionato Carnico, sono vicini ed esprimono il loro cordoglio alla famiglia De Infanti ed alla società A.C.D. Ravascletto per l'improvvisa ed immatura scomparsa di

**RUDI DE INFANTI** 

000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	00000000000000000000000

# 3.1) "Il sabato del nostro calcio" - Anticipo gare mese di giugno 2010

Di seguito a modifica di quanto pubblicato sul C.U. 55/10 il calendario deglòi anticipi

-	Sabato 12/06/2010 - 7^ ANDATA					
Ore 17.00	Prima Categoria	OVARESE - CAVAZZO				
Ore 17.00	Seconda Categoria	ARTA TERME - RAVASCLETTO				
Ore 17.00	Terza Categoria	AUDAX - VAL FELLA				

Sabato 26/06/2010 - 9^ ANDATA					
Ore 17.00	Seconda Categoria	ANCORA - RAPID			
Ore 20.30	Seconda Categoria	ENAL CERCIVENTO - VELOX			
Ore 17.00	Terza Categoria	TIMAUCLEULIS - PALUZZA			

### 3.2) SPOSTAMENTI CAMPI - GARE

La gara RAVASCLETTO - IL CASTELLO in programma il 30 maggio 2010 viene rinviata a Mercoledì 16.06.2010 alle ore 20.30, causa il grave lutto che ha colpito la società A.C.D. Ravascletto.

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

Data	Cat.	Gara	Orario	Campo di Gioco
29.05.2010	3^	ARDITA - FUS-CA (*)	18.00	Comunale Forni Avoltri
30.05.2010	1^	SAN PIETRO - MOGGESE	17.00	Loc. Vallesella - Domegge di Cadore
01.06.2010	2^	ANCORA - RAVASCLETTO	20.30	Comunale Prato C.co - Loc. Pesariis
02.06.2010	3^	AUDAX - RIGOLATO	17.00	Comunale Forni di Sopra
05.06.2010	2^	LA DELIZIA - ANCORA	20.30	Comunale Priuso
06.06.2010	3^	AMARO - TIMAUCLEULIS	19.00	Comunale Amaro
18.06.2010	1^	VILLA - TRASAGHIS	20.30	Comunale Villa Santina

<sup>(\*)</sup> tempo attesa 15 minuti/

### 4. COPPA CARNIA 2009/2010

# 4.1) Risultati

# Gare del 25/26 maggio 2010 - 3<sup>^</sup> Giornata

GIRONE A			GIRONE D			
VILLA	-RIGOLATO	6 - 1	OVARESE	-LAUCO	6 - 0	

	GIRONE E	
CEDARCHIS	- TIMAUCLEULIS	4 - 0

### 4.2) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 28 maggio 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

### **A CARICO DI CALCIATORI**

**ESPULSI DAL CAMPO** 

# Squalifica per due giornate effettive di gara:

CARUSO Daniele (Ovarese).

# 4.3) CLASSIFICHE FINALI 1^ FASE

GI	IR	0	N	Е	Α
----	----	---	---	---	---

000	_			_			
SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
VILLA	3	3	0	0	11	2	9
AUDAX	3	2	0	1	6	5	6
SAPPADA	3	1	0	2	7	6	3
RIGOLATO	3	0	0	3	3	14	0

### **GIRONE B**

SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
REAL IMPONZO CADUNEA	3	3	0	0	9	1	9
RAVASCLETTO	3	2	0	1	6	4	6
IL CASTELLO	3	1	0	2	7	11	3
VAL DEL LAGO	3	0	0	3	3	9	0

### **GIRONE C**

SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
TRASAGHIS	3	3	0	0	10	5	9
ARTA TERME	3	2	0	1	9	5	6
ENAL CERCIVENTO	3	1	0	2	5	6	3
COMEGLIANS	3	0	0	3	1	9	0

# **GIRONE D**

SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
OVARESE	3	2	1(**)	0	10	3	7 (°)
LA DELIZIA	3	1	2(*)	0	4	2	7
ANCORA	3	1	0	2	2	4	3
LAUCO	3	0	1(**)	2	0	7	1

# GIRONE E

SOCIETA'	G.	٧.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
CEDARCHIS	3	3	0	0	18	3	9
RAPID	3	2	0	1	6	11	6
TIMAUCLEULIS	3	0	1(*)	2	2	7	2
VELOX	3	0	1(**)	2	4	9	1

# GIRONE F

SOCIETA'	G.	٧.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
VAL RESIA	3	2	0	1	4	2	6 (°)
STELLA AZZURRA	3	2	0	1	5	4	6 (§)
MOGGESE	3	2	0	1	5	4	6
NUOVA TARVISIO	3	0	0	3	3	7	0

# **GIRONE G**

SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
SAN PIETRO	2	1	1(*)	0	2	1	5
FOLGORE	2	1	1(**)	0	4	2	4
ARDITA	2	0	0	2	1	4	0

# **GIRONE H**

SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
CAVAZZO	3	3	0	0	6	2	9
MOBILIERI	3	1	1(*)	1	7	6	5
EDERA	3	1	1(**)	1	6	5	4
PALUZZA	3	0	0	3	3	9	0

# **GIRONE I**

SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
VERZEGNIS	3	2	1(*)	0	8	0	8
CAMPAGNOLA	3	2	1(**)	0	10	1	7
AMPEZZO	3	0	1(*)	2	2	9	2
FUS-CA	3	0	1(**)	2	1	11	1

#### **GIRONE L**

SOCIETA'	G.	V.	N.	P.	G.F.	G.S.	PUNTI
PONTEBBANA	3	3	0	0	13	3	9
ILLEGIANA	3	1	1(*)	1	7	9	5
BORDANO	3	0	1(*)	2	4	11	2
AMARO	3	0	2 (**)	1	6	7	1

<sup>(\*)</sup> Vincente ai rigori

### Si qualificano agli ottavi le società:

VILLA - REAL I.C. - TRASAGHIS - OVARESE - CEDARCHIS - VAL RESIA - SAN PIETRO - CAVAZZO - VERZEGNIS - PONTEBBANA - AUDAX - RAVASCLETTO - ARTA TERME - LA DELIZIA - STELLA AZZURRA - CAMPAGNOLA.

# ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

# 1. TORNEO ESORDIENTI 2009/2010

# 1.1) Gare Disputate

Hanno avuto regolare svolgimento le sotto elencate gare:

# Gare del 01.05.2010

GIRONE "A" - 1^ Andata				GIRONE "B" - 1^ Andata	
MOBILIERI	-EDERA A	Disp.	EDERA B	-CAVAZZO	r.n.p.

#### Gare del 08.05.2010

	GIRONE "A" - 2^ Andata			GIRONE "B" - 2^ Andata	
OVARESE	-VERZEGNIS	r.n.p.	PONTEBBANA	-EDERA B	n.d.
			VILLA	-NUOVA TARVISIO	Disp.

#### Gare del 15.05.2010

GIRONE "A" - 3^ Andata							
NUOVA TARVISIO	-CAVAZZO	Disp.					

#### 1.2) Decisioni Del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, avv. Luigi Pugnetti (effettivo), nella riunione del 28 maggio 2010, non ha adottato alcun provvedimento disciplinare.

# 2. RADUNO PULCINI

### <u>Prato Carnico 06 giugno 2010 – Memorial "Elia Chiapolino"</u>

### **Programma**

Ore 9.30 arrivo squadre
Ore 10.00 inizio giochi
Ore 12.30 pausa pranzo
Ore 13.30 ripresa giochi

Ore 15.00 chiusura manifestazione

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 28 maggio 2010.

Il Segretario

Il Delegato Distrettuale

- Francesco Sciusco -

- Emidio Zanier -

<sup>(\*\*)</sup> Perdente ai rigori

<sup>(°)</sup> precede per miglior differenza reti

<sup>(§)</sup> precede per aver vinto lo scontro diretto